



CITTA' DI BIBBIENA
PROVINCIA DI AREZZO
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 – Partita
IVA 00137130514

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2
Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo

Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani.
Contributo al pagamento del canone di locazione.

BANDO

riservato ai giovani di età compresa fra i 18 (diciotto) e i 40 (quaranta) anni, con priorità alla fascia fra 30 (trenta) e 40 (quaranta), al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine ed il ripopolamento di alcune zone del Comune di Bibbiena.

Art. 1 Finalità e risorse

1.1 In attuazione delle “misure a sostegno dell'autonomia dei giovani – intervento di sostegno al pagamento del canone di locazione”, ed al fine di favorire il ripopolamento di alcune zone del Comune di Bibbiena, l'Amministrazione mette a disposizione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni un contributo della durata di due anni per il pagamento del canone di locazione dell'alloggio.

Art. 2 Definizione di nucleo familiare di origine

2.1 Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti o affini entro il secondo grado del codice civile ¹. Solo in caso di richiedente orfano di entrambi i genitori il nucleo familiare di origine è esteso fino al terzo grado di parentela.²

Art. 3 Emancipazione e autonomia abitativa

3.1 Per “emancipazione dalla famiglia di origine” e “autonomia abitativa” si intende la costituzione da parte dei giovani di un proprio nucleo familiare avente una delle seguenti composizioni:

¹ Parentela primo grado: PADRE, MADRE – Parentela secondo grado: NONNI
Affinità primo grado: SUOCERI, GENERI, NUORE – Affinità secondo grado: COGNATI

² Esempio: ZIO, ZIA.

- a. nucleo monoparentale con figli (si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico);
- b. coppia coniugata, persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), coppia convivente more uxorio;
- c. coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine;
- d. persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del Tribunale;
- e. due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non compresi nelle definizioni di cui alle lettere b) e c), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell'alloggio.

Art. 4 Requisiti soggettivi

4.1 I requisiti di tutti i soggetti indicati in domanda, sono:

- a. cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea oppure, se stranieri, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)³;
- b. appartenenza ad un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000 accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo; i redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per i giovani di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 3, tra i redditi dei due o più nuclei familiari di origine si considera quello avente il valore ISEE più elevato.
- c. reddito complessivo ai fini IRPEF dei giovani richiedenti come di seguito articolato:
 - nucleo monoparentale con figli e persone singole : euro 35.000;
 - coppia come definita alle lettere b) e c) e due richiedenti di cui alla lettera e) del precedente art. 3: euro 45.000;
 - tre o più richiedenti di cui alla lettera e) del precedente art. 3: euro 55.000.
 - ciascun richiedente indicato in domanda non deve comunque essere titolare di un reddito complessivo superiore a euro 35.000;
 - per "reddito" si intende il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione fiscale riferita all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, o comunque l'ultima disponibile; sono inoltre computati i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l)⁴ del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, di lavoro autonomo ed impresa e i redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

³ ... 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione

⁴ TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) - art. 67, comma, 1 lettere:

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

- d. non titolarità, per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
- e. non titolarità di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità, compresi quelli previsti dal fondo ex art. 11 della legge 431/1998;
- f. età compresa fra 18 e 40 anni ⁵; in caso di nuclei familiari di cui alla lettera b) dell'art. 3 (coppie) il requisito dell'età è sufficiente che sia rispettato da uno dei due richiedenti, purché l'altro sia maggiorenne.
- g. essere titolari di un contratto di locazione sottoscritto tra 01/01/2021 e 30/09/2022;
- h. **il contratto di locazione deve riferirsi ad un immobile ricadente all'interno delle mappe allegate al presente bando (Allegato 1a)**

4.2 I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e sono riferiti a tutti i soggetti richiedenti in essa indicati.

4.3 Per i requisiti di cui alle lettere a), e f) fanno fede i dati contenuti nei registri anagrafici del Comune competente.

Art. 5 – Fasce di reddito.

5.1 Ai fini della determinazione dell'importo del contributo al pagamento del canone di locazione sono applicate le seguenti fasce di reddito, secondo la definizione contenuta al precedente art. 4 lettera c):

Fasce di reddito	Nuclei familiari		
	1) nucleo monoparentale con figli (definizione art. 3, lettera a) 2) persone singole (definizione art. 3, lettera d)	1) coppia (definizioni art. 3, lettere b) e c) 2) due richiedenti (definizione art. 3, lettera e)	tre o più richiedenti (definizione art. 3, lettera e)
MINIMA	da 0 a 12.000	da 0 a 22.000	da 0 a 32.000
INTERMEDIA	da 12.001 a 24.000	da 22.001 a 34.000	da 32.001 a 44.000
MASSIMA	da 24.001 a 35.000	da 34.001 a 45.000	da 44.001 a 55.000

Art. 6 – Ammontare e durata del contributo.

6.1 Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo di 1.800 ad un massimo di 4.200 euro all'anno ed è articolato in rapporto alla presenza di figli e al reddito dei destinatari così come segue:

Fasce di reddito di cui al precedente art. 5	FIGLI		
	NESSUNO	UNO	DUE O PIU'
MINIMA	€ 3.000,00 € 250,00 al mese	€ 3.900,00 € 325,00 al mese	€ 4.200,00 € 350,00 al mese
INTERMEDIA	€ 2.300,00 € 192,00 al mese	€ 3.200,00 € 267,00 al mese	€ 3.500,00 € 292,00 al mese
MASSIMA	€ 1.800,00 € 150,00 al mese	€ 2.700,00 € 225,00 al mese	€ 3.000,00 € 250,00 al mese

⁵ 18 anni compiuti e 40 non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda

6.2 Il contributo è concesso nello stesso importo per la durata di due anni ed è attribuito seguendo l'ordine delle domande stabilito nella graduatoria.

6.3 Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.

6.4 Il contributo non può comunque essere superiore al canone di locazione stabilito nel contratto.

6.5 I contributi di cui alla presente misura non sono cumulabili con altri contributi o benefici pubblici comunque percepiti a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità compresi quelli previsti dalla quota parte del "Reddito di cittadinanza" integrativa del canone di locazione ed il fondo ex art. 11 legge 431/98⁶

6.6 Il contributo è erogato a seguito della trasmissione, unitamente alla domanda, del contratto di locazione registrato a norma di legge, utilizzando il modulo "richiesta di pagamento" ed è corrisposto in una quota annuale posticipata.

6.7 Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato al Comune di Bibbiena nel termine di cui al successivo art. 9.1 lett. a).

Art. 7 . Graduatoria di assegnazione di contributi – Priorità e scorrimento

7.1 Le domande sono collocate in un'unica graduatoria formata secondo le modalità e i criteri di priorità sotto elencati:

1. il/i richiedenti abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni;
2. nel seguente ordine di precedenza:
 - a. nucleo monoparentale con figli (si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico);
 - b. richiedenti con figli;
 - c. richiedenti senza figli.
3. Nella fascia 30 – 40 anni la priorità è garantita in tutti i casi.

7.2 A parità di condizioni costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap).

7.3 Per i nuclei monoparentali le domande sono a loro volta ordinate in base al maggior numero dei figli; a parità di numero di figli sono disposte in base al titolo di preferenza di cui al punto 7.2 e successivamente in ordine crescente di reddito come definito al precedente art. 4; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

7.4 Le domande dei richiedenti con figli sono ordinate in base al maggior numero dei figli; a parità di numero di figli sono disposte in base al titolo di preferenza di cui al punto 7.2 e successivamente collocate secondo il seguente ordine di precedenza:

- a. coppia coniugata, persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, coppia convivente more uxorio;
- b. coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine;
- c. persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del Tribunale;
- d. due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non compresi nelle definizioni di cui alle lettere a) e b), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell'alloggio.

Le domande così ordinate sono quindi disposte in graduatoria secondo l'ordine crescente di reddito come definito al precedente art. 4; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

⁶ Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Si tratta di contributi erogati dal Comune ad integrazione dei canoni di affitto.

7.5 Alle domande dei richiedenti senza figli si applicano le modalità e i criteri indicati al punto 7.4.

7.6 Il contributo è assegnato seguendo l'ordine delle domande stabilito in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dell'Amministrazione comunale.

7.7 La graduatoria è approvata con determina dirigenziale e pubblicata, entro 60 giorni dall'ultima data utile per la sottoscrizione del contratto stabilita al 30/09/2022, sul sito istituzionale del Comune di Bibbiena. La pubblicazione della graduatoria costituisce notifica agli interessati.

7.8 Nel caso in cui i richiedenti inseriti in graduatoria rilevino che i seguenti dati dichiarati nella propria domanda:

- fascia di età
- composizione del nuovo nucleo familiare che intende scindersi da quello d'origine ("categoria")
- numero dei figli
- fascia di reddito personale

non siano corrispondenti a quelli riportati nella graduatoria medesima, devono presentare osservazione in forma scritta entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima sul sito del Comune di Bibbiena.

7.9 Con la medesima determina dirigenziale è inoltre approvato l'elenco delle domande non ammesse a contributo col corrispondente motivo di esclusione, omettendo la pubblicazione del nominativo del richiedente. La determina è pubblicata sul sito del Comune di Bibbiena. Per verificare le motivazioni di esclusione il richiedente viene identificato nell'elenco solo col proprio numero di domanda assegnato in fase di istruttoria; tale numero è reso noto al richiedente utilizzando i recapiti da questi dichiarati in domanda. Nello stesso termine di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Comune di Bibbiena dell'elenco suddetto e con le stesse modalità gli esclusi dal contributo possono presentare documentate osservazioni qualora ritengano infondato il motivo di esclusione. Nel caso in cui sia accolta l'osservazione di cui ai precedenti punti 7.8 e 7.9 la domanda sarà inserita e ordinata in graduatoria nei rispetto dei criteri stabiliti per la sua formazione.

7.10 L'osservazione deve essere in forma scritta e inviata utilizzando le modalità indicate al successivo art.14 – *Modalità di presentazione della domanda e della richiesta di pagamento.*

In assenza di osservazione o di osservazione pervenuta oltre il suddetto termine di 20 giorni il Comune di Bibbiena non riconosce né attribuisce il contributo o un maggior contributo. L'osservazione non può modificare o integrare la dichiarazione contenuta nella domanda presentata.

Art. 8 - Caratteristiche dell'abitazione in affitto

8.1. L'abitazione in affitto deve:

- a. essere ubicata nel territorio del Comune di Bibbiena ed all'interno delle mappe allegare al presente bando. Deve inoltre essere destinata a prima casa;
- b. avere destinazione ad uso abitativo in conformità agli strumenti urbanistici comunali, nonché possedere i requisiti di abitabilità;
- c. essere locata a titolo oneroso;
- d. non essere la residenza o il domicilio di persone diverse dai giovani ammessi a contributo.
- e. non essere già stata oggetto di precedente locazione e occupazione da parte dei giovani ammessi a contributo;

8.2. L'abitazione in affitto non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9 né essere stata realizzata o recuperata in attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica

(ERP), né essere oggetto di vincoli conseguenti all'ottenimento di contributi di edilizia agevolata.

Art. 9 – Contratto di locazione

9.1 Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il contratto di locazione deve:

- a. essere stipulato non prima del 01/01/2021 e non oltre il 30/09/2022 e presentato al Comune di Bibbiena unitamente alla presentazione della domanda, utilizzando il modulo denominato “richiesta di pagamento”;
- b. avere una durata non inferiore a due anni ed essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
- c. stabilire che la modalità di pagamento del canone avviene mediante sistemi di pagamento tracciabili e adeguati per attestare l’effettivo esborso dell’importo sul conto corrente bancario o postale del proprietario.

9.2 Sono escluse dal contributo le locazioni:

- a. a carattere transitorio;
- b. di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani;
- c. sottoscritte tra parenti o affini entro il secondo grado come definiti dagli articoli 74 e seguenti del Codice civile⁷.
- d. sottoscritte, in qualità di locatari, da soggetti non compresi nella graduatoria di cui all’art. 7;
- e. concernenti la cessione di contratti d’affitto precedentemente stipulati e i contratti di subaffitto;
- f. riferite a quegli stessi alloggi che i richiedenti avevano già locato e per i quali hanno dato disdetta del contratto precedentemente alla presentazione della domanda.

9.3 Anche nel caso in cui gli ammessi a contributo siano coppie già costituite o di nuova formazione o in caso di nuovi nuclei familiari come definiti all’art. 3, lettera e):

- il contratto di locazione può essere intestato a un solo soggetto;
- il contributo erogato è a beneficio di tutti i soggetti richiedenti indicati nella domanda e compresi nella graduatoria degli ammessi.

Art. 10 - Obblighi conseguenti all'ottenimento del contributo

10.1. Il richiedente e gli altri soggetti indicati in domanda sono obbligati in solido al rispetto dei vincoli, degli obblighi e delle condizioni derivanti dall'ottenimento del contributo.

10.2. Il nuovo nucleo familiare deve risultare all’anagrafe comunale residente nell’alloggio oggetto del contributo entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto e deve essere costituito esclusivamente dai soggetti indicati in domanda, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma.

10.3. I beneficiari del contributo che hanno costituito un autonomo nucleo familiare secondo la composizione “nucleo monoparentale con figli” e “persone singole” definita al precedente art. 3 e che siano intenzionati a coniugarsi, a costituire l’unione civile ovvero convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) a formare una convivenza more uxorio, nell’alloggio oggetto del contributo, possono ampliare la composizione del nucleo familiare originario a condizione che:

- siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto d’affitto;

⁷ Parentela primo grado: PADRE, MADRE – Parentela secondo grado: NONNI
Affinità primo grado: SUOCERI, GENERI, NUORE – Affinità secondo grado: COGNATI

- alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando non avessero già i presupposti per qualificarsi come “coppia” secondo le definizioni di cui alle lettere b) o c) dell’art. 3;
- il coniuge o convivente non abbia già fruito del contributo di cui alla presente Misura anche per una sola quota semestrale.

Ai fini del presente bando:

- a. è equiparata la ricongiunzione familiare fra coniugi dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea ottenuta in conformità alla normativa statale vigente;
- b. non costituisce ampliamento del nucleo familiare la nascita e l'adozione di figli.

Il contributo è mantenuto a condizione che la somma dei redditi del nucleo familiare ampliato non superi il limite massimo di euro 45.000, ai sensi del precedente art. 4 lettera d). Gli interessati debbono dare comunicazione al Comune di Bibbiena (U.O n. 2 – silvia.zichella@comunediibbiena.ar.it) dell’ampliamento del nucleo familiare nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi.

10.4. Per tutto il periodo di erogazione del contributo i componenti della famiglia di origine dei richiedenti non debbono stabilire alcuna forma di convivenza o far parte del nuovo nucleo di cui al precedente punto 10.2.

10.5. Durante il biennio di erogazione del contributo, i beneficiari hanno l’obbligo:

- a) di risiedere e di occupare ininterrottamente l’alloggio;
- b) di comunicare al Comune di Bibbiena (U.O n. 2 – silvia.zichella@comunediibbiena.ar.it) entro 20 (venti) giorni dal loro verificarsi e con le stesse modalità stabilite al successivo art.14⁸ :
 - b1) la disdetta / risoluzione del contratto o, in ogni caso, la conclusione della locazione, nonché la cessazione dell’occupazione dell’alloggio o il trasferimento altrove della residenza anagrafica;
 - b2) la conclusione del rapporto di convivenza e di coabitazione nell’alloggio oggetto del contributo;
 - b3) l’ampliamento del nucleo familiare;
- c) di essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

Art. 11- Decadenza e revoca del contributo

11.1. Costituiscono motivo di decadenza dalla graduatoria e dal beneficio:

- a) il mancato rispetto dei requisiti dell’alloggio secondo quanto stabilito dal precedente art. 8;
- b) il mancato rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 9.

11.2. Costituiscono motivo di restituzione totale (revoca ex-tunc)⁹ del contributo, incrementato degli interessi legali:

- a. l’ottenimento del beneficio sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false (articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- b. il mancato rispetto dei requisiti dell’alloggio secondo quanto stabilito dal precedente art. 8;
- c. la sublocazione o la cessione in uso in qualsiasi forma dell’alloggio ottenuto in locazione e le relative pertinenze, nonché la cessione del contratto;
- d. il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 10;

⁸ Tramite PEC o a mezzo raccomandata postale AR.

⁹ Revoca dell’intero contributo fin dall’inizio

- e. il rifiuto o l'omissione della presentazione di documenti, ivi compresi quelli attestanti la regolarità del pagamento del canone di locazione, richiesti in qualsiasi momento dal Comune di Bibbiena nell'ambito dei procedimenti di controllo ai sensi del successivo art. 15;
- f. l'ottenimento di altri contributi o benefici pubblici a qualunque titolo percepiti per il sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità compresi quelli previsti dal fondo ex art. 11 legge 431/98.

11.3 Costituiscono motivo di restituzione parziale (revoca ex-nunc)¹⁰ del contributo, incrementato degli interessi legali, nonché di cessazione della sua erogazione e a condizione che il beneficiario o i beneficiari ne diano comunicazione al Comune di Bibbiena nei termini e con le modalità stabilite al punto 10.5 lettera b):

- a. la disdetta / risoluzione del contratto o, in ogni caso, la conclusione della locazione, nonché la cessazione dell'occupazione dell'alloggio o il trasferimento altrove della residenza anagrafica;
- b. la conclusione del rapporto di convivenza nell'alloggio oggetto di contributo da parte dei nuclei familiari senza figli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 e la conclusione della coabitazione da parte di uno o più soggetti definiti all'art. 3, lettera e); il contributo non è revocato qualora prosegua la locazione, la residenza e l'occupazione dell'alloggio da parte di uno dei richiedenti e dei figli.
- c. il mancato rispetto delle condizioni stabilite in caso di ampliamento del nucleo familiare.

Art. 12 – Moduli di domanda e di richiesta di pagamento del contributo

12.1 (Modulo). La domanda e la richiesta di pagamento del contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando, senza apportarvi alcuna modifica e scaricabili, per tutto il periodo di apertura del bando, dal sito del Comune di Bibbiena.

12.2 (Allegati) La domanda deve essere presentata coi seguenti allegati:

- attestazione ISEE del nucleo / dei nuclei familiari di origine in corso di validità e rilasciata in data antecedente alla scadenza per la presentazione della domanda;
- dichiarazione fiscale relativa ai redditi riferiti all'anno 2021, antecedente a quello in cui si presenta la domanda (o comunque l'ultima disponibile);
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale (solo per i richiedenti non aventi la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea);
- copia di un valido documento di identità dell'intestatario del contratto;
- copia del contratto di locazione stipulato e registrato all'Agenzia delle Entrate secondo la tempistica indicata all'art. 9.

Art. 13 – Modalità di pagamento del contributo

13.1 Il contributo è erogato a seguito della presentazione, entro il 31/01/2023, della richiesta di pagamento utilizzando il modulo allegato e delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione riferito all'annualità 2022, proporzionalmente ai mesi di sottoscrizione del contratto, previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale della effettiva residenza del richiedente e/o del suo nucleo familiare nell'alloggio oggetto del contributo.

Per l'anno successivo, le ricevute di avvenuto pagamento andranno presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il canone di locazione si riferisce.

¹⁰ Revoca del contributo da un determinato momento in poi

13.2 Il contributo è corrisposto, con cadenza annuale, ai richiedenti aventi titolo purché utilmente inseriti in graduatoria e mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato nel modulo “richiesta di pagamento”.

Art. 14 – Modalità di trasmissione della domanda, della richiesta di pagamento, dell’osservazione e delle comunicazioni riguardanti gli obblighi a carico dei beneficiari (art.10).

14.1 (Trasmissione) La domanda può essere trasmessa esclusivamente in una delle seguenti modalità:

1. raccomandata postale AR indirizzata a “Comune di Bibbiena – Responsabile U.O n. 2 – via Berni, 25 – 52011 Bibbiena
2. tramite propria casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di Bibbiena bibbiena@postacert.toscana.it
3. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bibbiena – Via Berni n. 25 - dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13:00.

La domanda deve essere presentata dalla data di pubblicazione del presente bando sino alle **ore 13:00 del 01/10/2022** e nel campo oggetto deve riportare la seguente dicitura:

Sostegno autonomia abitativa. Domanda contributo affitto.

In caso contrario l’istanza sarà considerata irricevibile.

La domanda e gli allegati inviati tramite PEC devono essere in formato pdf.

Ai fini della scadenza dei termini fa fede la data di consegna che risulta dalla “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC o quella di consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente. **Farà fede la data di arrivo al l’Ufficio Protocollo, anche nel caso di trasmissione tramite Raccomandata AR.**

Qualora la trasmissione della domanda sia avvenuta tramite PEC, è onere del richiedente verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte dell’Amministrazione comunale controllando l’arrivo della “ricevuta di avvenuta consegna”.

I richiedenti sono invitati a inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione che possa impedire la ricezione telematica ¹¹.

14.2 (Firma) La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata dai richiedenti, con firma autografa su carta in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, e accompagnata da copia di un valido documento d’identità dei richiedenti medesimi.

14.3 Le domande presentate oltre il termine perentorio di scadenza delle ore 13:00 del 1/10/2022 , sono inammissibili.

Qualora, nel corso dell’istruttoria delle domande, gli uffici comunali richiedano documentati chiarimenti, gli interessati sono tenuti a produrli entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, pena l’inammissibilità della domanda o della richiesta di pagamento.

14.4 La richiesta di pagamento può essere presentata solo se il richiedente è collocato utilmente nella graduatoria e deve essere presentata unitamente alle ricevute di avvenuto pagamento del canone entro il 31/01/2023 e poi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui il canone di locazione si riferisce, utilizzando esclusivamente il modulo “richiesta di pagamento” allegato al presente bando, senza apportarvi alcuna modifica.

Per quanto riguarda la firma della “richiesta di pagamento” e le modalità di trasmissione valgono le disposizioni e le indicazioni di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2.

¹¹ Ferma la particolare attenzione da prestare al rispetto della scadenza del termine, laddove la ricevuta di accettazione arrivi al richiedente entro il termine di scadenza, mentre la ricevuta di avvenuta consegna giunga successivamente, l’Amministrazione si riserva di valutare la fattispecie concreta e di accettare l’istanza nel caso in cui la discrasia temporale dipenda da motivi tecnici

14.5 Non sono ammissibili a contributo le domande e le richieste di pagamento:

- non complete e prive degli allegati prescritti;
- le domande presentate oltre il termine di scadenza del 1/10/2022;
- le richieste di pagamento presentate oltre il termine del 31/01/2023 e, per gli anni successivi, oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui il canone di locazione si riferisce.

14.6 Il richiedente deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui vuole ricevere tutte le comunicazioni riferite al presente bando e comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o di domicilio, rispetto a quelli indicati in domanda e nella richiesta di pagamento.

14.7 L'Amministrazione, per le domande di contributo e le richieste di pagamento inviate per PEC, non assume alcuna responsabilità per la mancata loro ricezione dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi del Comune di Bibbiena, ma ai gestori PEC del richiedente. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

14.8. Le stesse modalità di trasmissione di cui sopra si applicano per la presentazione delle osservazioni e delle comunicazioni riguardanti gli obblighi a carico dei beneficiari.

Art. 15 - Controlli

15.1 Con cadenza almeno annuale e comunque in tutti i casi per i quali se ne ravvisa l'esigenza, il Comune di Bibbiena, attiva procedimenti di controllo in ordine al rispetto di quanto stabilito dal presente bando.

15.2 Per lo svolgimento dei controlli gli uffici comunali si avvalgono delle informazioni derivanti da atti e documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e delle ordinarie modalità di accesso a fonti informative di altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 16 Trattamento dati personali

16.1 I dati personali dichiarati nella domanda, nella richiesta di pagamento e comunque in tutte le fasi del procedimento previste dal bando, ivi inclusi quelli sensibili, sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 e dal D.lgs 30/06/2003, n. 193 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione al bando e al raggiungimento delle finalità previste dalla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, articoli 118 bis e 118 ter.

16.2 Il titolare del trattamento è il Comune di Bibbiena - Via Berni, 25 - 52011 Bibbiena (AR) PEC: bibbiena@postacert.toscana.it

16.3 I dati dichiarati saranno utilizzati per le attività di controllo previste dal bando

16.4 I dati saranno trattati con modalità informatiche e cartacee e saranno poi conservati agli atti presso gli Uffici dell'U.O n. 2 del Comune di Bibbiena in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per il tempo necessario.

16.5 Ogni soggetto partecipante ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati (dpo@qmsrl.it). Ogni partecipante può inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni richieste sul sito dell'Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it)

Art. 17 - Informazioni

Per informazioni:

Ufficio Cultura: Silvia Zichella – silvia.zichella@comunedibibbiena.ar.it - Tel 0575/530652

F.to Il Responsabile dell'U.O n. 2
Dr.ssa Michela Cungi